

**BOZZE DI STAMPA**

**10 marzo 2015**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

### **Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (1504)**

#### **EMENDAMENTI**

##### **Art. 1.**

###### **01.1**

**GASPARRI**

*All'articolo premettere il seguente:*

«Art. 01. – *I.* All'articolo 1 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, al primo comma è premesso il seguente:

*a)* "01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi, mediante un percorso di almeno cinque incontri, ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso, a prescindere dall'esito concreto della procedura, il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di ri-

parto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».

---

### **1.100**

FUCKSIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **1.101**

MALAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 1. - *1.* – Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

---

### **1.102**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, SACCONI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nei casi di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine di sei mesi decorre rispettivamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di presenza di figli minori, i termini di un anno e sei mesi sono rispettivamente determinati in diciotto mesi e un anno. L'e-

ventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta"».

---

### **1.103**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, SACCONI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nei casi di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine di sei mesi decorre rispettivamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di presenza di figli minori, i termini di un anno e sei mesi sono rispettivamente determinati in due anni e diciotto mesi. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta"».

---

### **1.7**

GASPARRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, in fine al primo periodo, dopo le parole: "in consensuale", sono aggiunte le seguenti: "o, in assenza di figli minori o di gravidanza in atto, due anni dal deposito della domanda di separazione"».

---

### **1.104**

GASPARRI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «dodici mesi dall'avvenuta compartizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale» con le seguenti: «due anni dalla notificazione della domanda di separazione»;

b) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni».

---

### **1.105**

Mario MAURO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale», con le seguenti: « dodici mesi dal deposito della sentenza che dispone la separazione personale dei coniugi».*

---

### **1.106**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».*

---

### **1.107**

PUGLIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'a-*

dozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti».

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti».*

---

### **1.108**

MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI

*Al comma 1, in fine, dopo le parole: «trasformato in consensuale» aggiungere le seguenti: «ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».*

---

### **1.109**

Mario MAURO

*Dopo la parola: «consensuale.» aggiungere le seguenti: «e non vi siano figli nati in costanza di matrimonio».*

---

### **1.111**

DEL BARBA, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, LEPRI, MAURO MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, LUCIO ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti il termine di cui al primo periodo è in ogni caso di dodici mesi».*

---

**1.110**

DALLA ZUANNA, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, LEPRI, Mauro MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, LUCIO ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di figli minori il termine di cui al primo periodo è in ogni caso di dodici mesi».*

---

**1.17**

PICCINELLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse, anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».*

---

**1.112**

Mario MAURO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I termini di cui al primo comma sono applicabili solo quando i coniugi, dopo la prima comparizione innanzi al giudice della separazione, abbiano completato un percorso di riflessione e di conciliazione attestato da un mediatore familiare presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto dai coniugi di comune accordo».

---

**1.18**

GASPARRI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo il secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: "In caso di presenza di figli minori, il termine di sei mesi è aumentato ad un anno in

caso di accordo tra coniugi e quello di dodici mesi è aumentato a due anni in caso di disaccordo fra gli stessi».

---

**1.20**

GASPARRI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza."».

---

**1.113**

CUCCA, COCIANCICH, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, LEPRI, MAURO MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, LUCIO ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.114**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, SACCONI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.115**

Mario MAURO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.116**

MALAN

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.117**

MALAN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in assenza di separazione legale,».*

---

**1.118**

MALAN

*Al comma 2, dopo la parola: «quando», inserire le seguenti «la moglie non sia in stato di gravidanza,».*

---

**1.0.100**

MALAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Dopo l'articolo 3-*bis* della legge 10 dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente: "Art. 3-*ter*. Nel caso in cui dalla celebrazione del matrimonio al suo scioglimento siano passati meno di tre anni, eventuali benefici di carattere non fiscale goduti dalla coppia o dai singoli in virtù della loro condizione di coniugati sono annullati."».

---

**1.0.4**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, edu-



cative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.";

b) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I provvedimenti temporanei e urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese come allegati al ricorso e alla memoria di costituzione"».

---

## 1.0.2

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 7, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire prima separatamente poi congiuntamente tentando prima di conciliarli. Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione" sono sostituite dalle seguenti: "All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 1, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.

2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.

3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente – allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuata – anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e

anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore; può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggiore interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole"».

---

### 1.0.5

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici" sono sostituite dalle seguenti: "le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole."».

---

### 1.0.101

CENTINAIO, STEFANI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)*

1. All'articolo 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice non può disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi."».

---

**Art. 2.**

**2.200**

LEPRI, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, MAURO MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, LUCIO ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA

*Al comma 1, premettete il seguente:*

«01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

**"Art. 90-bis.**

*(Preparazione al matrimonio)*

1. È compito dello Stato, attraverso le Autonomie locali e le formazioni sociali intermedie, assicurare la preparazione dei coniugi alla conoscenza dei diritti e doveri del matrimonio e alla vita familiare"».

---

**2.201**

FAVERO, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DEL BARBA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FATTORINI, LEPRI, MAURO MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, LUCIO ROMANO, SANTINI, SCALIA

*Al comma 1) premettere il seguente:*

«01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

**"Art. 90-bis.**

*(Conoscenza dei diritti e dei doveri del matrimonio)*

1. L'ufficiale dello stato civile o suo delegato, dopo la richiesta e prima di procedere alla pubblicazione di cui ai successivi articoli 93 e seguenti, verifica la conoscenza dei diritti e doveri del matrimonio, poi ricordati nel corso della celebrazione del matrimonio"».

---

**2.202**

PADUA, DI GIORGI, FAVERO, LEPRI, PUPPATO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Dopo l'articolo 96 del codice civile è inserito il seguente:

**"Art. 96-bis.**

*(Corsi di informazione sulle responsabilità matrimoniali)*

I comuni promuovono, con i propri servizi o mediante convenzioni, anche avvalendosi di associazioni e organizzazioni di volontariato, corsi di informazione per gli sposi sulle responsabilità matrimoniali da svolgersi tra la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio"».

---

**2.203**

COLLINA, COCIANCICH, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, LEPRI, MAURO MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, LUCIO ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo comma dell'articolo 154 del codice civile è premesso il seguente comma: "Al fine di verificare la possibilità di riconciliazione, di riduzione dei conflitti, di una genitorialità non conflittuale, il giudice informa le parti dell'opportunità di avvalersi, anche nel corso del periodo di separazione, di servizi di mediazione familiare accreditati"».

---

**2.100**

PICCINELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «purché omologato» inserire le seguenti: «ovvero anche prima che venga pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».*

---

**2.101**

GASPARRI

*Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ma deve essere trattata e decisa da un magistrato diverso».*

---

**2.0.100**

CENTINAIO, STEFANI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali fra i coniugi)*

1. All'articolo 156 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice può non disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi"».

---

**2.0.101**

STEFANI, CENTINAIO, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Concorso nel mantenimento)*

1. All'articolo 316-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli"».

---

## **2.0.102**

STEFANI, CENTINAIO, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Ulteriori modifiche al codice civile in tema di provvedimenti riguardo ai figli, affidamento a un solo genitore, assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)*

1. All'articolo 337-ter del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e solo in via residuale stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Il giudice dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, salvo che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e ne faccia esplicita richiesta. Fissa altresì la misura è il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei figli minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice, ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un tempo limitato affidare i minori a terzi estranei. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito che, nel caso di affidamento familiare, provvede anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare".

2. All'articolo 337-quater del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriali, a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga .con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia

contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore anche con modalità assistite".

3. All'articolo 337-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio", sono inserite le seguenti: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore si sia espresso, il consenso si ritiene validamente acquisito. Qualora il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, l'altro genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore. Il cambiamento di residenza, in mancanza del consenso da parte dell'altro genitore ovvero del provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore"».

---

### Art. 3.

#### 3.100

Mario MAURO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 3.0.100

FUCKSIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Il coniuge superstite è escluso dalla categoria dei legittimari, quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

a) il matrimonio è stato contratto quando uno dei coniugi aveva un'età anagrafica superiore a settant'anni;

b) la differenza di età tra i coniugi è superiore a trenta anni;



- c) il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a dieci anni;
  - d) se vi sono altre persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione».
- 

### **3.0.101**

CENTINAIO, STEFANI, DIVINA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 2-*bis* si applicano anche ai procedimenti di separazione o divorzio ancora non definiti con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 2-*bis* non si applicano nel caso in cui uno dei due coniugi sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 570, 572, 581, 582, 583, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale.

In tal caso, qualora sia stata pronunciata già la separazione o il divorzio in applicazione della presente legge, il giudice dovrà disporre un assegno di mantenimento a carico del coniuge condannato.

Tale corresponsione dell'assegno determinato dal giudice avrà effetto retroattivo, a far data dall'udienza presidenziale di separazione.».

---

### **3.0.102**

FUCKSIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, aggiungere, in fine, il seguente periodo "In ogni caso, quando tra i coniugi vi sia una differenza anagrafica superiore ai trenta anni, i tempi per l'acquisizione della cittadinanza italiana sono cinque anni"».

---

### **3.0.103**

CENTINAIO, STEFANI, DIVINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica alla legge 31 maggio 1995, n. 218)*

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1995 n. 21 è sostituito dal seguente:

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto delloro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per ciò che riguarda le sentenze ed atti stranieri, di cui al titolo quarto della presente legge, comprese le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, che sono sempre riconosciute in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo titolo quarto della legge».

---

### **3.0.104**

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 155 del codice civile)*

1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Al fine di cui al primo comma il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino formalmente affidati ad ambedue i genitori. L'età dei figli) la distanza tra i luoghi di residenza o di effettiva dimora dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Per realizzare le finalità di cui al primo comma i genitori devono presentare obbligatoriamente un piano genitoriale di gestione materialmente condivisa della prole che preveda un piano educativo e un piano

di riparto delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma, del codice procedura civile.

Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire tempi equipollenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire eventualmente una doppia residenza anagrafica per la prole.

In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione paritaria non risponde all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritaria indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, onde consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bi-genitorialità.

Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di almeno un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto.

Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Nell'ipotesi in cui risulti fondato e documentato un deliberato ostacolo frapposto immotivatamente alla frequentazione dei minori gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale possono ricorrere al giudice chiedendo che sia riconosciuta e disciplinata la loro possibilità di frequentare gli stessi al fine di mantenere il rapporto affettivo in essere»;

c) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e) conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole.

Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia :non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori.

I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta»; il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo diversi accordi delle parti, ciascuno dei genitori provvede proporzionalmente alle proprie risorse economiche, in forma diretta o per capitoli di spesa, al mantenimento dei figli, secondo il piano di riparto delle spese come concordato dai genitori o, in caso di disaccordo, come stabilito dal giudice.

Salvo che non sia diversamente stabilito i genitori procedono a versare il proprio contributo ordinario e straordinario per la prole su un conto corrente bancario o postale cointestato ad entrambi e dal quale entrambi possono attingere direttamente per le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli.

L'ammontare del contributo posto a carico di ciascuno dei genitori è valutato tenendo conto:

- 1) dell'età del figlio;
- 2) delle sue esigenze effettive;
- 3) delle risorse economiche complessive e relative dei genitori;
- 4) del tempo di cura dedicato da ciascun genitore.

Se un genitore viene meno all'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio con le modalità stabilite, a domanda di parte il giudice può decidere che l'inadempiente sia obbligato a provvedere mediante assegno perequativo periodico da versare all'altro genitore. Una frazione di tale assegno, a richiesta di una delle parti, può essere vincolata a nome del minore se esuberante rispetto alle effettive esigenze in essere della prole. La quota vincolata entra nella disponibilità del figlio dal momento del raggiungimento della maggiore età».

---

### **3.0.105**

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 155-bis del codice civile)*

1. All'articolo 155-bis, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le decisioni di maggior interesse sono adottate congiuntamente da entrambi i genitori; il genitore al quale la prole non sia stata affidata ha il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando siano state assunte unilateralmente dal genitore affidatario decisioni di maggior interesse o ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli per la prole».

---

### 3.0.106

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 155-quater del codice civile)*

1. All'articolo 155-*quater* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Se non vi è accordo tra le parti circa la seconda residenza dei figli, il giudice su richiesta di uno dei coniugi verifica comunque la possibilità che la casa familiare sia frazionata in due porzioni, una per ciascun coniuge. Se richiesto e ove non sia contrario all'interesse della prole può prendere in esame la possibilità che nella casa familiare si alternino i genitori anche secondo tempi di cura non necessariamente paritetici. Nel caso in cui la casa familiare sia cointestata ai coniugi e su di essa gravi il mutuo ipotecano acceso per il suo acquisto, quando sussiste comprovata difficoltà economico-abitativa di una delle parti il giudice, ove non sia contrario all'interesse della prole, può disporre direttamente su istanza di parte che l'immobile sia messo in vendita e il ricavato al netto delle spese di procedura sia diviso tra le parti secondo quanto previsto dagli articoli 787 e 788 del codice di procedura civile, ovvero ordinare il frazionamento dell'unità immobiliare come previsto dal primo periodo del presente comma. Può inoltre disporre che l'immobile sia frazionato in due lotti equipollenti, secondo quanto previsto dagli articoli 789, 790 e 791 del codice di procedura civile.

L'assegnazione della casa familiare decade automaticamente nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente. ovvero su istanza di parte qualora l'assegnatario conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assegnazione della casa familiare"».

---

### **3.0.107**

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art.3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 155-quinquies del codice civile)*

1. All'articolo 155-quinquies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni forma di contribuzione a carico dei genitori e in favore del figlio minore deve essere automaticamente versata in suo favore non appena il medesimo compie gli anni diciotto. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio maggiorenne è comunque legittimato ad agire per l'adempimento anche l'altro genitore";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari commisurate ai tempi di coabitazione e alle proprie capacità professionali e reddituali, compatibilmente con i tempi necessari per l'istruzione e la formazione"».

---

### **3.0.108**

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 155-sexies del codice civile)*

1. All'articolo 155-sexies del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che, abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, prendendo in considerazione la sua spontanea opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità.

Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali idonei. al di fuori degli uffici giudiziario L'audizione

deve essere sempre verbalizzata in modo dettagliato e, a richiesta di almeno una delle parti, registrata con mezzi audiovisivi"».

---

### **3.0.109**

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa"».

---

### **3.0.110**

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

"Prima di presentare la domanda di separazione personale i coniugi possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato o esercente l'attività presso un consultorio pubblico, scelto di comune accordo. Questi ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. Qualora per circostanze oggettive o soggettive non sia possibile ricomporre la comunione coniugale, il consulente o il mediatore informa i coniugi della necessità di rivolgersi ad un avvocato per procedere con la separazione legale. Li informa altresì della possibilità

di procedere con la mediazione familiare onde verificare la possibilità di addivenire ad un ricorso congiunto per la separazione consensuale. qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non auto sufficienti, informa altresì i coniugi della necessità di redigere, eventualmente con il suo aiuto e comunque con l'intervento dei rispettivi legali, in modo concordato oppure in forma di proposta da parte di ciascuno, un piano educativo e un piano di riparto delle spese necessarie per la prole, come previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In ogni caso il consulente familiare o il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso di cui al comma precedente, il ricorso e la memoria difensiva di cui al terzo comma, a pena di nullità, devono contenere altresì:

1) una dettagliata proposta di piano educativo che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori;

2) un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».

---

### 3.0.111

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"All'udienza di comparizione il presidente, salvo il caso di non comparizione di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, dispone il rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito ai medesimi di procedere al tentativo di conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza



di accordo, indicato dal presidente stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 706, primo comma";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conciliazione riesca il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione, della causa dal molo e l'immediata estinzione del procedimento";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuare il tentativo. il presidente, allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non è stato effettuato, anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta le rispettive proposte educative e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano educativo o al piano di riparto delle spese. Se uno dei coniugi non compare, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole"».

---

### 3.0.112

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 709-ter. - *(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)*. – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale O delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri ac-

cuse di abusi e violenze fisiche e 'psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione.

Il giudice può inoltre sempre modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) disporre il risarcimento dei danni., a carico di uno dei genitori« nei confronti del minore;

2) disporre il risarcimento dei danni. a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

---

### 3.0.113

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 711. - (*Separazione consensuale*) – Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto che, qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, deve a pena di nullità contenere un piano educativo e un piano di riparto delle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma.

Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma.

Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».

---

### **3.0.114**

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e costituito da due membri nominati dal presidente della facoltà più affine per materia dell'università degli studi più vicina e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici"».

---

### **3.0.115**

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica dell'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – (*Disciplina*). – La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del comitato di cui all'articolo 14, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato di cui all'articolo 14, presieduto dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio"».

---

### **3.0.116**

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - (*Distribuzione degli incarichi*). – Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I conferimenti debbono avvenire tassativamente a rotazione su base alfabetica, al fine di evitare sperequazioni nella distribuzione degli incarichi tra i periti.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo deve interpellare per iscritto il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. A nessun consulente iscritto all'albo possono essere affidate più di quindici consulenze ogni anno nella qualità di consulente tecnico dell'ufficio, di perito ovvero di consulente tecnico del pubblico ministero. Tale limitazione vale per tutto il territorio nazionale. La violazione della presente disposizione costituisce sempre grave illecito deontologico ed è sanzionata dall'ordine competenze. Non possono essere affidate consulenze tecniche di ufficio, perizie o consulenze tecniche del pubblico ministero a persone non iscritte nei relativi albi"».

---

**3.0.117**

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 23 delle disposizioni di attuazione  
del codice di procedura civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo secondo il meccanismo di rotazione su base alfabetica in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore a quella degli incarichi affidati agli altri periti o comunque a quella prevista dall'articolo 22 e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici"».

---





